

Sezione I

*La tassazione dei redditi familiari
nei sistemi antecedenti alle riforme degli anni '70*

Capitolo I
Alle origini dell'ordinamento moderno.
L'imposta di famiglia

SOMMARIO: 1. Genesi, caratteri ed evoluzione del tributo. – 2. Tra diritto e sociologia: la famiglia come «unità economica» prima e dopo il Testo Unico del 1931. – 2.1. La famiglia nell'imposta omonima prima del Testo Unico del 1931. – 2.2. La famiglia come «unità economica» nel Testo Unico del 1931. – 2.3. Il parallelismo tra il concetto di famiglia assunto dal Testo Unico del 1931 e quello di «famiglia anagrafica» definito dal regolamento del 1958. – 3. L'unità economica familiare e la determinazione della base imponibile. L'agiatezza della famiglia risultante dal “consolidamento” delle posizioni dei singoli membri del nucleo. – 4. L'appartenenza al nucleo familiare come criterio di imputazione soggettiva dell'obbligazione tributaria. Solidarietà paritetica e rapporti di regresso tra i familiari. – 5. La posizione del capo famiglia e degli altri familiari sul piano dell'accertamento e del contenzioso. Raffronto con i principi oggi vigenti in materia di tutela giurisdizionale dei condebitori solidali.

1. *Genesi, caratteri ed evoluzione del tributo*

Nel vigente ordinamento tributario italiano è ormai consolidato il principio secondo cui la famiglia non costituisce autonomo soggetto d'imposta, ed è codificata – dalla seconda metà degli anni '70 – la regola in base alla quale i redditi prodotti dai coniugi vanno tassati separatamente, avendo la Corte costituzionale escluso la legittimità del sistema del cumulo in precedenza adottato. Agli occhi del legislatore, l'appartenenza di due o più soggetti a uno stesso nucleo familiare non autorizza insomma (se non in situazioni particolari) a ravvisare forme di ricchezza unitariamente ascrivibili al nucleo e a rapportare ad esse il prelievo, e permette soltanto di intervenire sotto specifici profili attinenti alla determinazione della base imponibile, alla fissazione delle aliquote, alla dichiarazione e all'accertamento delle imposte dovute dai singoli familiari.

La situazione era assai diversa in passato, se si pensa che, per oltre un secolo (dagli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia sino alla riforma del 1973), la famiglia assunse autonomo rilievo sul piano impositivo – ma non su

quello della soggettività passiva del tributo – e il farne parte condizionò in maniera sensibile la posizione fiscale dei suoi componenti. Ciò avvenne nel vigore dell'imposta di famiglia, introdotta in un'epoca e in realtà socio-economiche molto diverse da quelle attuali e applicata in contesti ordinamentali più inclini a valorizzare gli aspetti comunitari della vita familiare e a darvi rilievo anche a scapito delle posizioni personali degli individui coinvolti.

In effetti, il codice civile del 1865 non attribuiva autonoma soggettività giuridica alla famiglia ma, rifacendosi al modello del *code Napoléon*, regolava i rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi sulla base di un principio di gerarchia patriarcale che presupponeva l'individuazione di una figura cui riferire gli interessi del nucleo familiare, i poteri ad essi correlati e le responsabilità degli affari domestici, compresi i rapporti con le pubbliche autorità¹. La famiglia era concepita a immagine dello Stato, piccola patria domestica ordinata intorno a un capo (il marito) che ne reggeva le sorti, mentre alla moglie erano riservate la sfera degli affetti e la cura della casa. Ancor più marcata la rilevanza pubblicistica della famiglia nel codice penale del 1889, che – fra l'altro – puniva l'adulterio e la bigamia come delitti contrari al buon costume e all'«ordine delle famiglie».

Comprensibile dunque che anche sul versante tributario la famiglia fosse considerata unitariamente e i redditi di ciascun membro valutati come fattori di agiatezza del nucleo, idonei a fissare il parametro di una specifica forma di imposizione gravante su ciascuno di coloro che avevano concorso a produrne una quota.

L'imposta di famiglia è stata in Italia l'unico tributo ispirato a questo criterio, dal momento che le imposte personali sul reddito introdotte a partire dal 1925 (imposta complementare e, poi, Irpef) avrebbero dato rilievo allo *status* familiare del contribuente in ben diversa prospettiva. Solo l'imposta di famiglia colpiva la “agiatezza” complessiva del nucleo e prevedeva la responsabilità solidale di tutti i suoi componenti, in ragione di principi che l'evoluzione

¹ Com'è stato osservato con specifico riguardo all'istituto dell'autorizzazione maritale, limitata agli atti di straordinaria amministrazione ed esclusa in determinate circostanze, la codificazione unitaria affrontò – e risolse combinando i due aspetti – «la questione, da un lato, di far convivere il principio liberale dell'eguaglianza con quello della salvaguardia dell'ordine familiare e domestico e, dall'altro, di riservare al marito il ruolo di attore economico» (V. POCAR-P. RONFANI, *La famiglia e il diritto*, nuova ed., Roma-Bari, 2008, p. 16). Il codice Pisanelli rimase nella sostanza fedele all'idea della famiglia patriarcale, «che ruota intorno al padre, detentore unico dell'autorità economica, giuridica, educativa e culturale», chiamato quindi «a prendere le decisioni sul destino della famiglia, a gestire il denaro guadagnato dai suoi componenti, ad esercitare la patria potestà ... e infine a connotare l'identità di tutta la famiglia al cospetto della comunità» (V. CAPORRELLA, *La famiglia. Un'istituzione che cambia*, Bologna, 2008, p. 9).

del sistema – e, *in primis*, l'entrata in vigore della Carta costituzionale – avrebbero progressivamente imposto di superare. I sistemi di imposizione personale e progressiva sul reddito non sono compatibili con l'idea della famiglia quale *fiscal unit*: e anche il meccanismo di cumulo dei redditi dei coniugi e dei figli minori, mantenuto dalla riforma del 1973, non è sfuggito alla scure della Consulta. L'appartenenza al nucleo familiare ha perso via via rilievo sul piano della connotazione della fattispecie impositiva, e si è ridotta a circostanza idonea a giustificare al più la deduzione (o la detrazione) di oneri connessi al mantenimento dei familiari a carico.

La “tassa di famiglia” o “fuocatico” fu introdotta dall'art. 8, L. 26 luglio 1868, n. 4513, che conferì ai Comuni il potere di imporre il tributo sulla base di regolamenti deliberati dalle deputazioni provinciali, sentito il Consiglio di Stato. La tassazione sui fuochi era stata sperimentata sin dal medioevo in diverse parti d'Italia²; dopo l'unificazione del Regno, essa venne in un primo tempo esclusa per timore di dare eccessivo potere alle amministrazioni locali, e poi prevista essenzialmente per ragioni di gettito³. La formulazione disgiuntiva del-

² Secondo quanto riportato da L. CIBRARIO, *Della economia politica del medioevo*, vol. II, Torino, 1842, p. 201, una tassa sui fuochi esisteva in Piemonte già all'inizio del '300 (e dal numero dei fuochi l'Autore desunse la popolazione dei 53 principali Comuni interessati dal tributo fra il 1331 e il 1415). Tributi sui fuochi erano previsti in epoca medievale dagli statuti di varie città, fra cui Bologna, Pistoia e Firenze: della “gabella dei fumanti” fiorentina diede conto C. ROSSI, voce *Famiglia (tassa di)*, in *Dig. it.*, vol. XI, p. I, Torino, 1895, p. 436, osservando che «il fuoco si prestava molto bene per l'accertamento, non potendosi celare», e che la tassa, posta nel 1427 a base del sistema tributario della Repubblica, «si applicava riunendo tutte le sostanze di una famiglia, mobiliari od immobiliari, o, come si disse allora, *accatastandole* ... questa tassa di là passò in tutta Italia, prendendo però forme diverse: ma ad essa si venne a poco a poco sostituendo la descrizione della terra, a cui rimase la denominazione di *catasto*» (corsivi dell'Autore). Imposte *per fumantes* sono ricordate, fra i *munera* personali applicati nella prima metà del '300, anche da Bartolo di Sassoferrato nel commento alla *lex placet C de sacrosanctis ecclesiis*, dovendo considerarsi soggetti passivi i capi di famiglia, e costituendo autonome famiglie anche i fratelli conviventi e i coniugi, pure nel caso in cui la moglie disponesse di beni parafernali (cfr. al riguardo A. BERLIRI, *L'ordinamento tributario della prima metà del secolo XIV nell'opera di Bartolo di Sassoferrato*, Milano, 1952, ora in ID., *Scritti scelti di diritto tributario*, Milano, 1990, p. 150 e p. 187).

³ Si veda sul punto R. CRESPOLANI, voce *Focatico*, in *Enc. giur. it.*, vol. VI, p. II, Milano, 1903, p. 820, che ricordava come la proposta di istituire una tassa di famiglia a beneficio dei Comuni rurali, avanzata alla Camera dall'on. Protasi nella seduta del 26 maggio 1866, fu respinta in ragione dei rilievi mossi dallo stesso proponente, ossia per «il fatto che la tassa sarebbe risolta in un aggravio alla ricchezza mobile, e per essa venivano date ai Comuni facoltà discrezionali di tassazione, che avrebbero potuto degenerare in arbitrio». L'istituzione del tributo fu riproposta dal Governo a distanza di soli due anni, e questa volta, «visto lo stringente bisogno dei Comuni», deliberata dal Parlamento (C. ROSSI, *op. loc. cit.*).

la norma fece pensare ad alcuni che ci si trovasse di fronte a due diversi tributi (la “tassa di famiglia”, circoscritta ai nuclei composti dai genitori e dai figli minorenni, e il “fuocatico”, applicabile nei casi di convivenza di altre persone): ma sia i regolamenti provinciali che quelli comunali consideravano unitariamente l'imposta, e così fecero anche la dottrina e la giurisprudenza prevalenti⁴.

Nell'estrema laconicità della legge, il tributo fu regolato in maniera piuttosto difforme sul territorio nazionale. Alcune Province ne assunsero a base l'agiatezza della famiglia desunta dalle entrate, dalle spese e dal numero dei componenti; altre le rendite e i redditi presunti in base al tenore di vita; altre ancora modularono il prelievo su quello dell'imposta fondiaria o dell'imposta di ricchezza mobile. Erano esenti le famiglie indigenti, secondo i criteri stabiliti dai singoli Comuni⁵. L'ammontare del prelievo variava dal minimo di una lira al massimo di 20 lire (nella Provincia di Piacenza), 40 lire (nella Provincia di Salerno), 500 lire (nelle Province di Parma, Modena e Venezia), sino alle 800 lire dovute dalle famiglie fiorentine residenti in Comuni con più di centomila abitanti. Spesso, peraltro, questa eclatante sproporzione – dovuta a ragioni storiche e alle differenti esigenze finanziarie degli enti locali – veniva a ridursi nella pratica, perché molti Comuni, avvalendosi delle prerogative riconosciute dagli stessi regolamenti provinciali, eccedevano i limiti massimi previsti sulla carta⁶.

L'imposta si applicava per quote fisse a classi predefinite di contribuenti, sicché tutte le famiglie ricomprese nella stessa classe pagavano il medesimo importo, pur senza manifestare identici livelli di agiatezza. Non era quindi assicurata esatta proporzionalità al prelievo; il fatto che le quote aumentassero al crescere della base imponibile comportava comunque un effetto di progressività, più o meno marcato a seconda dei casi.

Questioni sorsero in merito alla definizione del concetto di famiglia, che i regolamenti provinciali assumevano ora in senso assai lato, ora in maniera più restrittiva, sull'unico condiviso presupposto della sua non coincidenza con il concetto civilistico. Il punto è particolarmente interessante ai nostri fini perché rivela come, sin dagli albori dell'ordinamento tributario italiano, la frammentarietà e l'asistematicità della disciplina impositiva riguardante la famiglia si siano correlate alla difficoltà di fissare con rigore la relativa nozione. Incertezze in merito permasero anche dopo l'entrata in vigore del Testo Unico sulla finanza locale, approvato nel 1931 e modificato *in parte qua* nel 1945 e nel 1952.

⁴ Cenni al proposito in C. ROSSI, *op. cit.*, p. 437.

⁵ La soglia di indigenza era individuata in £. 100 di reddito familiare annuo a Sondrio, in £. 500 a Pisa e a Treviso, in £. 1.000 a Pavia e a Firenze, in £. 2.000 a Vicenza (R. CRESPOLANI, *op. cit.*, p. 827).

⁶ R. CRESPOLANI, *op. cit.*, p. 865.

La disciplina legislativa, rimasta invariata sino all'avvento del fascismo, subì a partire dagli anni '20 dello scorso secolo significativi mutamenti, intesi dapprima a sopprimere il tributo, poi a mantenerne e – anzi – generalizzarne l'applicazione, infine a chiarirne e a migliorarne singoli aspetti.

Dopo alcuni interventi di dettaglio⁷, alla fine del 1923 si decise di eliminare l'imposta di famiglia (oltre a quella sul valore locativo, che pure colpiva l'insieme dei redditi o l'agiatezza dei contribuenti) per evitarne la sovrapposizione con l'imposta complementare di Stato istituita a decorrere dal 1925⁸. Nelle intenzioni del Governo, l'imposta di famiglia avrebbe dovuto essere sostituita da un'addizionale alla complementare o da una nuova imposta generale progressiva sul reddito consumato, volta a colpire le erogazioni di reddito desunte da vari indici (fra i quali il valore locativo delle abitazioni e la disponibilità di vetture, cani di lusso e da caccia, pianoforti, biliardi, palchi e poltrone nei teatri), al fine di garantire invarianza di gettito agli enti locali⁹. Il relativo decreto non fu però applicato, e l'imposta di famiglia venne mantenuta per il 1925. Prima della fine del periodo transitorio, i Comuni che avessero subito riduzioni di entrata a causa della soppressione di altri tributi furono autorizzati ad applicare ancora l'imposta nei confronti dei contribuenti non gravati dalla complementare¹⁰.

⁷ Il R.D.L. 7 aprile 1921, n. 374, concesse ai Comuni, per l'anno 1921 e previa approvazione della giunta provinciale amministrativa, di applicare l'imposta con aliquota del 7% sui redditi massimi indicati nei regolamenti vigenti per il 1920. Questa facoltà fu prorogata per gli anni 1922 e 1923 dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1724, e dal R.D. 23 ottobre 1922, n. 1388. Il R.D. 5 aprile 1923, n. 826, vietò aumenti delle tariffe e dettò restrittivi criteri di valutazione per i nuovi accertamenti e per le variazioni in aumento di quelli anteriori. Ferme restando tali limitazioni, il R.D. 18 novembre 1923, n. 2538, prorogò le disposizioni introdotte nel 1921 sino a nuova previsione di legge.

⁸ La relazione ministeriale allo schema del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3063, pubblicata in *Documenti e discussioni sulla formazione del sistema tributario italiano*, p. II, a cura di S. BUSCEMA-N. D'AMATI, Padova, 1961, p. 439 s., sottolineò che «istituita la imposta complementare sul reddito globale, non potevano più essere lasciati sussistere due tributi di spettanza comunale ... che appunto colpiscono, per il loro attuale assetto, l'insieme dei redditi o l'agiatezza del contribuente», perché ciò «avrebbe costituito una duplicazione del tributo sulla stessa base imponibile».

⁹ Come si legge nella relazione appena citata, la nuova imposta avrebbe presentato «un assetto nettamente distinto da quella complementare e da quella attuale di famiglia in quanto non il reddito del contribuente è assunto a base di essa, ma la erogazione del medesimo desunta dagli indici designati dalla legge».

¹⁰ Il R.D.L. 20 ottobre 1925, n. 1944, permise infatti l'applicazione dell'imposta di famiglia, nei confronti dei soggetti non tassati con imposta complementare, ai Comuni per i quali la quota di compartecipazione al provento dei tabacchi, l'applicazione del dazio sul sale commestibile e l'aumento delle aliquote dell'imposta sulle industrie non avessero compensato le perdite dovute ai tributi soppressi. Venne contestualmente abolita – senza mai essere stata applicata – l'imposta generale sul reddito consumato.

L'abolizione del focatico – la cui sovrapposizione con l'imposta complementare di Stato appariva in effetti evidente, ed era mal tollerata dai cittadini – fu riproposta qualche anno più tardi dalla commissione ministeriale incaricata di redigere il progetto di riforma della finanza locale, in ragione della ritenuta inadeguatezza dei Comuni a eseguire gli accertamenti induttivi che esso richiedeva¹¹. Ma il Testo Unico approvato nel 1931 seguì diversa direzione: l'imposta di famiglia fu mantenuta in vigore, previa speciale autorizzazione delle giunte provinciali amministrative, a favore dei Comuni con meno di 30.000 abitanti, sulla base di una disciplina che, pur apparendo più organica e coerente della precedente, presentava diversi punti di criticità (di cui si dirà *infra*).

Ancora una volta, la logica sottesa al tributo trovava risponidenza nelle codificazioni penali e civili dell'epoca. Il codice Rocco del 1930 prevedeva infatti – come oggi prevede – diversi delitti “contro la famiglia” (fra i quali, oltre alla bigamia e all'adulterio, l'incesto, l'abuso dei mezzi di correzione, i maltrattamenti e la violazione degli obblighi di assistenza familiare), e la relazione ministeriale si richiamava espressamente a una concezione della famiglia «come società familiare, cioè come una collettività di determinati individui legati da vincoli reciproci di diritto familiare; come cellula prima di ogni ordinamento civico con individualità propria, per cui si distingue sia rispetto ai terzi, sia rispetto ai singoli membri che la compongono».

Analoga la prospettiva assunta dal codice civile del 1942, che attribuiva carattere pubblicistico ai doveri inerenti alla patria potestà e riproponeva sotto diversi aspetti il modello familiare gerarchico già sperimentato dal codice Pisanelli (confermando ad esempio la potestà maritale, mantenendo l'indissolubilità del matrimonio e la separazione per colpa, sanzionando l'adulterio e l'abbandono del tetto coniugale in modo più severo per la moglie che per il marito). L'unicità dell'interesse familiare era stata propugnata dalla voce più autorevole tra quelle che, nei decenni precedenti la stesura del codice, si erano occupate del tema¹²: e ad essa si informò in effetti la nuova codificazione.

Nel secondo dopoguerra importanti modifiche furono apportate all'assetto del tributo.

¹¹ Cfr. la relazione governativa al disegno di legge delega riguardante l'approvazione del Testo Unico per la finanza locale, pubblicata in *Documenti e discussioni*, cit., p. 457.

¹² A. CICU, *Il diritto di famiglia. Teoria generale*, Roma, 1915, p. 24: «l'interesse familiare è unico, come l'interesse dello Stato; e ciò sebbene manchi l'unità giuridica di un ente famiglia ... necessariamente si fa luogo ad una diversità nell'intensità e nell'aspetto dell'interesse: si distingue cioè un interesse più o meno forte, quindi una subordinazione di interessi; inoltre un interesse di coniuge, di genitore, di figlio, di parente. Ma in ogni caso esso è interesse di membro, interesse cioè collegato alla posizione che si ha nella famiglia, ed in questo senso parliamo di unità dell'interesse».

Nel 1945 si riconobbe a tutti i Comuni il potere di istituire l'imposta e venne soppressa la norma che, in caso di accertamento in capo a contribuenti soggetti anche alla complementare, vincolava gli enti locali ad assumere l'imponibile già determinato ai fini del tributo erariale¹³. Nel 1951 si stabilì il divieto di aumentare l'imposta e, a decorrere dall'anno seguente, si fissò nel 12% il limite massimo dell'aliquota applicabile ai redditi non inferiori a 12 milioni di lire, dovendo altresì il tributo gravare il solo reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia¹⁴. Nel 1952 furono modificate le disposizioni del Testo Unico che definivano il concetto di famiglia¹⁵. Nel 1960, infine, fu espressamente sancita l'autonomia dell'accertamento dell'imposta *de qua* rispetto all'accertamento dei tributi erariali¹⁶.

Il tributo presentava difetti strutturali e problemi applicativi, evidenziati in più occasioni dalla dottrina. Fra questi, l'incertezza in ordine all'individuazione dell'oggetto (l'agiatezza del nucleo) e dei soggetti passivi (la famiglia, il capo della stessa o i singoli membri, solidalmente responsabili fra loro); la destinazione dell'intero gettito al Comune di residenza del capo famiglia, anche in caso di dislocazione territoriale dei cespiti posseduti; la difformità delle aliquote applicate nei diversi Comuni e lo scarso coordinamento con l'imposta complementare a danno dei redditi inferiori ai 12 milioni di lire (proporzionalmente gravati in misura maggiore degli altri); l'adozione di un differente criterio di cumulo dei redditi rispetto alla stessa imposta complementare (che non interessava tutti i redditi del nucleo, ma solo quelli dei coniugi e dei figli minori di cui il padre avesse la libera disponibilità); l'effetto di doppia tassazione del reddito risparmiato (assoggettato a imposta sia al momento della produzione che in quello, successivo, della spesa)¹⁷.

¹³ Artt. 17 e 19, D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 62. In effetti, la normativa in vigore prima di tali modifiche comportava sperequazioni ai danni dei contribuenti soggetti all'imposta complementare e residenti nei Comuni più piccoli, nei quali appunto era prevista l'applicazione dell'imposta di famiglia in luogo di quella sul valore locativo. Mentre infatti l'imposta di famiglia era commisurata al reddito complessivo determinato ai fini della complementare, l'imposta sul valore locativo era applicata dai Comuni di maggiori dimensioni sul fitto reale o presunto (e dunque su un importo inferiore): con l'effetto di allontanare dalle zone rurali i contribuenti più facoltosi. Cfr. sul punto A. COLARUSSO, *I tributi locali in Italia*, 2ª ed., Padova, 1937, p. 119.

¹⁴ Artt. 43 e 44, L. 11 gennaio 1951, n. 25.

¹⁵ Artt. 28 e 29, L. 2 luglio 1952, n. 703. L'art. 30 della stessa legge riproduceva in sostanza la previsione dell'art. 19 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 62, sulla determinazione delle quote di reddito esenti da imposta e dell'aliquota massima applicabile.

¹⁶ Art. 18, L. 16 settembre 1960, n. 1014, integrato dall'articolo unico, L. 15 febbraio 1963, n. 150.

¹⁷ Così, con vari accenti, F. DI RENZO, *L'imposta di famiglia nella dottrina e nella prati-*

Ma, oltre alle criticità ascrivibili alla disciplina dell'imposta e al suo imperfetto coordinamento con quella di altri tributi, ulteriori ragioni avevano concorso, a partire dal secondo dopoguerra, a porre le condizioni per il superamento della logica su cui l'imposta stessa si era sempre basata e per un deciso mutamento di prospettiva nella tassazione dei redditi familiari. Il cambiamento dei costumi della popolazione, la progressiva emancipazione sociale ed economica delle donne e – sul piano giuridico – la costituzionalizzazione dei principi di solidarietà, uguaglianza dei coniugi, tutela della maternità e del lavoro femminile avevano infatti portato a definire nuovi modelli di relazioni familiari intesi a valorizzare, accanto (e oltre) all'istituzione familiare, i diritti dei suoi singoli componenti: a esaltare cioè l'autonomia delle posizioni individuali in raffronto alla centralità del nucleo di per sé inteso. Con l'inevitabile conseguenza di rendere inattuale un tributo che proprio nella considerazione unitaria del nucleo familiare trovava la *ratio* e il parametro di applicazione.

L'entrata in vigore della Carta costituzionale segnò l'inizio di un dibattito politico, di una riflessione dottrinale e di un percorso normativo che avrebbero condotto all'approvazione delle leggi sul divorzio e sul nuovo diritto di famiglia, modificando profondamente il sistema nel quale l'imposta di famiglia era nata ed era stata applicata per tanti decenni.

Il tributo fu soppresso dalla riforma del 1973, ispirata alla logica dell'autonomia (e dell'autonoma tassazione) dei redditi di ciascun familiare, seppur temperata *ab origine* dalla previsione del cumulo dei redditi dei coniugi non legalmente separati. La relazione al progetto di legge delega per la riforma evidenziò alcune criticità dell'imposta soppressa, legate in particolare alla sua coesistenza con un diverso tributo sul reddito globale delle persone fisiche e alle complicazioni che ciò aveva comportato. L'imposta di famiglia non trovava più giustificazione nell'ambito di sistemi incentrati sulla tassazione del reddito individuale (se non, addirittura, su forme di prelievo tali da determinare una "frantumazione" del reddito e una separata tassazione delle sue componenti¹⁸); ma il suo studio rimane interessante perché svela alcuni dei punti

ca tributaria, Milano, 1954, p. 77 ss.; G. PROVINI, *La valutazione dei redditi nell'imposta di famiglia*, in *Dir. e prat. trib.*, 1958, II, p. 344 ss.; E. ALLORIO, *Profili giuridico-formali del problema della valutazione del reddito agli effetti della imposta di famiglia con riferimento all'accertamento del reddito compiuto ai fini delle imposte erariali*, in *Giur. it.*, 1960, I, 1, c. 1165 ss.; A. BERLIRI, *Note sul problema della finanza locale: difetti dell'attuale sistema*, in *Giur. imp.*, 1960, III, p. 514 ss.; A. BERNARDINO, voce *Famiglia (imposta di)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, p. 73 ss.; E. DE MITA, *La definizione giuridica dell'imposta di famiglia*, Napoli, 1965, p. 68 ss.; F. MONDINI, *Il soggetto passivo dell'imposta di famiglia*, in *Dir. e prat. trib.*, 1966, I, p. 555 ss.; M. MORELLI, voce *Famiglia (imposta di)*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 808 ss.

¹⁸ Di "frantumazione" del reddito personale ha parlato A. FEDELE, *Imposte reali ed*

nodali che emergono nel definire il concetto fiscale di famiglia e i criteri di imputazione dei redditi prodotti in ambito familiare, e permette di cogliere la diversa prospettiva delle scelte assunte in materia dal vigente ordinamento tributario rispetto a quelle adottate prima delle riforme degli anni '70.

2. Tra diritto e sociologia: la famiglia come «unità economica» prima e dopo il Testo Unico del 1931

In effetti, l'imposta di famiglia presenta ancor oggi spunti di indubbio interesse per chi voglia comprendere il fondamento, e valutare la razionalità, della disciplina che, nel corso del tempo, il nostro legislatore ha riservato ai redditi prodotti da individui appartenenti a nuclei familiari. Come già accennato, questa disciplina ha seguito la direttrice della progressiva personalizzazione del prelievo e della conseguente separata tassazione del reddito proprio di ciascun familiare, in linea con i processi evolutivi che in altre branche dell'ordinamento giuridico – in particolare, nel diritto costituzionale e nel diritto privato – hanno visto affermarsi i principi di libertà, responsabilità e autonomia della persona: non necessariamente, invece, con il principio costituzionale di capacità contributiva, posto che – lo si vedrà meglio più avanti – secondo autorevole dottrina tale principio non avrebbe vincolato (e non vincolerebbe oggi) il legislatore a parametrare la tassazione al reddito proprio di ciascun membro del nucleo, e non avrebbe quindi impedito forme di cumulo *ex lege* dei redditi familiari.

Questa tendenza emerge innanzitutto considerando le radicali differenze esistenti fra il concetto di famiglia adottato – per un verso – agli effetti dell'applicazione del tributo comunale nei regolamenti provinciali e nell'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza (e poi definito dal Testo Unico del 1931 e dalle sue successive modifiche) e – per altro verso – ai fini dei tributi erariali ad esso coevi o successivi (imposta complementare sul reddito, Ilor e Irpef).

imposte personali nel sistema tributario italiano, in *Riv. dir. fin.*, 2002, I, p. 460, osservando che, nel vigente sistema di tassazione diretta, «il “reddito imponibile” tende ad una configurazione “analitica” risolta in molteplici fattispecie, raggruppate nelle singole categorie, quindi ad un assetto non molto diverso da quello in precedenza assunto nel sistema delle molteplici imposte “reali”», sicché «sembra proprio che la “personalità” dell'imposizione diretta risulti valore perdente nel diritto vivente e nella stessa cultura giuridica».